

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 191/AV2 DEL 06/02/2018**

Oggetto: Solazzi Samuele e Michelini Chiara C.P.S. - Tecnici Sanitari di Radiologia Medica Cat. D a tempo indeterminato dell'Area Vasta n. 2 e dell'Azienda Ospedaliero Ospedali Riuniti Marche Nord Pesaro. Mobilità per compensazione.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 - Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 - Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: "Atto di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione" con la quale è stata recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017;

VISTA l'attestazione del Dirigente U.O.S. Supporto Area Contabilità, Bilancio e Finanza e del Dirigente U.O.C Supporto all'Area Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Concedere il nulla osta, ai sensi dell'art. 19 CCNL Comparto Sanità del 07/04/1999 nonché dell'art. 21, comma 5, del CCNL 19/04/2004, alla mobilità compensativa tra il Sig. *Solazzi Samuele* nato a Fano (PU) il 19/10/1989, dipendente di questa Area Vasta 2 e la Sig.ra *Michelini Chiara* nata a Fabriano (AN) il 24/11/1990, dipendente dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord Pesaro, entrambi in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Cat. D, precisando che l'immissione in servizio presso l'Area Vasta n. 2 della Sig.ra Michelini Chiara è subordinata all'accertamento della sussistenza dell'incondizionata idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni proprie delle qualifica;

3. Stabilire che la data dello scambio compensativo di cui al punto 2. possa decorrere dal *1° aprile 2018* subordinatamente all'adozione, da parte dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord Pesaro di analogo provvedimento di nulla osta;
4. Procedere alla stipula del contratto individuale per la costituzione, dalla suddetta data, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno con la Sig.ra Michelini Chiara, in qualità di Collaboratore Professionale Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Cat. D
5. Dare atto che all'adozione della presente determina non derivano oneri di spesa aggiuntivi, trattandosi di mobilità per compensazione fra dipendenti di corrispondente profilo e categoria;
6. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
7. Trasmette il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE AREA VASTA
Ing. Maurizio Bevilacqua

U.O.S. SUPPORTO AREA CONTABILITÀ, BILANCIO E FINANZA E U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Supporto all'Area Politiche del Personale, attestano dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici aggiuntivi a carico dell'Azienda.

Il Dirigente
U.O.C Supporto all'Area Controllo di Gestione AV2
(Dott.ssa Maria Letizia Paris)

Il Dirigente
U.O.S. Supporto Area Contabilità, Bilancio e Finanza
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. Supporto all'Area Politiche del Personale

Normativa di riferimento

- Art. 19 CCNL Integrativo comparto Sanità del 07/09/1999;
- Art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Art. 21, comma 5, CCNL comparto Sanità del 19/04/2004;

Motivazione

Con nota, acquisita agli atti con prot. n. 0194075/ASURAV2/AFFGEN/A del 11/12/2017 la Sig.ra *Michelini Chiara* nata a Fabriano (AN) il 24/11/1990 e il Sig. *Solazzi Samuele* nato a Fano (PU) il 19/10/1989, dipendenti a tempo indeterminato rispettivamente dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord Pesaro e di questa Area Vasta n. 2 nel profilo professionale di Collaboratori Professionali Sanitari - Tecnici Sanitari di Radiologia Medica Cat. D, con rapporto di lavoro a tempo pieno, hanno richiesto l'applicazione dell'istituto della mobilità per compensazione;

Tale istituto che è contemplato dall'art. 21 comma 5 del CCNL 19/04/2004 del comparto sanità così recita: *"nell'ambito della disciplina di cui all'art. 19 del CCNL integrativo del 20/09/2001, è tutt'ora consentita la mobilità a compensazione, all'interno del comparto, fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello economico e profilo professionale, previo consenso dell'Azienda o ente interessato"*;

L'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 che prevede la possibilità per le amministrazioni di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggi diretti di dipendenti in possesso della medesima qualifica e che ne facciano domanda;

Visto l'art. 6 del Regolamento recante criteri e relativa graduazione per la valutazione delle istanze di mobilità del personale del comparto approvato con det. n. 527/ASURDG del 05/08/2014 che, testualmente recita *"omissis...qualora la domanda di mobilità di compensazione provenga da due dipendenti appartenenti entrambi a questa Azienda e gli stessi oltre a possedere il corrispondente profilo professionale svolgano le stesse mansioni, l'assenso è dovuto"*;

Preso atto del parere favorevole espresso con nota del 13/12/2017 dal Direttore del Dipartimento dei Servizi - dr. Osvaldo Pirani;

Ritenuto pertanto di poter concedere al Sig. *Solazzi Samuele* con decorrenza 1° aprile 2018, il nulla osta al trasferimento presso l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord Pesaro, subordinatamente all'adozione, da parte della precitata Azienda, di analogo provvedimento di trasferimento della Sig.ra *Michelini Chiara* presso questa Area Vasta 2 sede di Fabriano;

Esito dell'istruttoria:

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di concedere il nulla osta, ai sensi dell'art. 19 CCNL Comparto Sanità del 07/04/1999 nonché dell'art. 21, comma 5, del CCNL 19/04/2004, alla mobilità compensativa tra il Sig. *Solazzi Samuele* nato a Fano (PU) il 19/10/1989, dipendente di questa Area Vasta 2 e la Sig.ra *Michelini Chiara* nata a Fabriano (AN) il 24/11/1990, dipendente dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord Pesaro, entrambi in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Cat. D, precisando che l'immissione in servizio presso

l'Area Vasta n. 2 della Sig.ra Michelini Chiara è subordinata all'accertamento della sussistenza dell'incondizionata idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni proprie delle qualifica;

3. Di stabilire che la data dello scambio compensativo di cui al punto 2. possa decorrere dal *1° aprile 2018* subordinatamente all'adozione, da parte dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord Pesaro di analogo provvedimento di nulla osta;
4. Di procedere alla stipula del contratto individuale per la costituzione, dalla suddetta data, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno con la Sig.ra Michelini Chiara, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Cat. D;
5. Di dare atto che all'adozione della presente determina non derivano oneri di spesa aggiuntivi, trattandosi di mobilità per compensazione fra dipendenti di corrispondente profilo e categoria;
6. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiveb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

ASUR-AREA VASTA N. 2
U.O.C. Supporto all'Area Politiche del Personale
Il Dirigente Responsabile del procedimento
Dott. Bruno Valentini

.....

- ALLEGATI -

Nessun allegato